

Usura. Sommatoria fra tasso di mora e tasso corrispettivo: una “mostruosità” se dedotta dal mutuatario; impunita quando perpetrata dalle banche.

E' con la sentenza del 10 marzo 2015 che il Tribunale di Padova, si è pronunziato sul concetto di sommatoria fra tasso di mora e tasso corrispettivo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura.

In tale sede, l'adito Giudicante, ha ritenuto di qualificare addirittura come “una mostruosità” la tesi di parte attrice, volta a considerare cumulativamente i su indicati tassi, nell'intento di far dichiarare la usurarietà del mutuo. L'effetto che ne scaturisce coincide con il rigetto della domanda e la condanna ex art 96 cpc.

Alla base di tale punitiva sentenza vi è la considerazione del Giudice Estensore che, il tasso di mora, non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, poiché fra i medesimi intercorre una differenza genetica, funzionale ed ontologica: l'uno è la remunerazione fisiologica del prestito del capitale; l'altro incarna il risarcimento a favore dell'Istituto erogante, per il caso di inadempimento o ritardato pagamento.

Sempre secondo tale giudice, la posizione di parte attrice sarebbe da censurare in maniera esemplare perché: da un lato, nessuna norma prevede tale cumulo; dall'altro la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 affermerebbe meramente che, degli interessi moratori, bisogna tener conto nel calcolo del Teg (non invece che questi si cumulino a quelli).

Ciò starebbe a significare che solo quanto gli interessi corrispettivi, ovvero gli interessi di mora, superino singolarmente il tasso soglia, il contratto potrà ritenersi usurario.

Fin qui *nulla questio!*

Ciò che invece sfugge clamorosamente nel caso di tali riottosi orientamenti giurisprudenziali, è la circostanza – tanto pacifica quanto decisiva – secondo la quale la cd. sommatoria, a ben vedere, è sovente perpetrata dalle stesse banche in sede contrattuale.

È una formula oramai di stile quella che è data leggersi nei contratti di mutuo, che recita: ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria.

Orbene, sulla scorta di tali condizioni, appare quanto mai pacifica l'*intentio* dell'Istituto di Credito: applicare l'interesse di mora non sul mero capitale (come invece dovrebbe essere), bensì sull' *intera rata*, la quale, di per sé, è già comprensiva di una quota capitale ed una quota di interessi corrispettivi.

Se ciò è vero non si spiega il motivo per il quale tali (gravi ed apertamente illecite) pratiche, non debbano essere censurate dall'Autorità Giudiziaria, che invece in taluni casi – come quello in esame – arriva addirittura a sanzionare per temerarietà chi propone la domanda.

In altre e più semplici parole: il corollario secondo cui il concetto di “sommatoria” è una “mostruosità” ontologicamente inammissibile, poiché non contemplata da nessuna norma né da alcuna giurisprudenza, deve valere, in una logica paritetica sul piano genetico e funzionale, sia per il mutuatario che per le banche. Ciò perché, in caso contrario, il malcapitato cliente dello spregiudicato istituto di Credito, si troverebbe a dover subire gli effetti di tale – contrattualizzata – sommatoria fra interessi moratori e corrispettivi, senza però poterla contrastare nelle aule di giustizia, perché ritenuta “inammissibile”, o perché i tribunali sono troppo *promi* ai poterti forti.

Con ancor maggiore chiarezza potrebbe dirsi che: ad essere inammissibile è la ‘sommatoria’ in quanto tale, non la sua eccezionalità in giudizio.

A conforto di quanto sostenuto, sovviene – non a caso – una robusta (ed avveduta) posizione giurisprudenziale contraria.

“Occorre verificare il singolo contratto e stabilire se esso preveda interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell'interesse corrispettivo. Infatti se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sfioramento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio.... Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge 108/96 e successive modifiche)... Prevedendo il contratto che gli interessi di mora non si sostituiscono a quelli corrispettivi, ma si sommino a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto de quo anche gli interessi di mora siano da computare ai fini del TEGM e pertanto quest'ultimo sfiora il tasso soglia (vigente al momento della stipula) ed il contratto di mutuo sia usurato ab origine quindi trova applicazione la sanzione civilistica dell'art.1815 c.c ultimo comma” (Tribunale di Parma sezione fallimentare procedura numero 26/2013 - Giudice delegato dott. Pietro Rogato; curatore rag. Raffaele Quarantelli).

Il tribunale di Bologna, con ordinanza del 10 novembre 2014, richiede al CTU di verificare “quale sia il tasso interessi concretamente applicato dalla banca al rapporto medesimo, sia con riferimento al tasso corrispettivo che a quello moratorio; se, inoltre, il tasso applicato nel corso del rapporto sia o meno conforme alle previsioni contrattuali; se, inoltre, in caso di difformità, il tasso concretamente applicato al rapporto superi o meno il tasso soglia rilevante ai

fini dell'usura; in caso di superamento del tasso soglia, se tale superamento sia conseguenza dell'applicazione del tasso moratorio; se siano stati corrisposti o meno interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi o se, al contrario, in caso di mora siano stati calcolati sulle rate successive alla rata scaduta e non pagata solo gli interessi di mora";

Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 29 ottobre 2014 avente l'istesso tenore, incarica il CTU affinché questi *"accerti se ed in che misura il calcolo degli interessi di mora sia conforme alla misura contrattualmente pattuita (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza; Accerti se il contratto contenga una pattuizione (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) che preveda espressamente che gli interessi moratori vengano computati sull'intero importo delle rate scadute, comprensivo di interessi convenzionali in esso conglobati, e/o sull'intero importo del debito residuo alla data della risoluzione del contratto, parimenti comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati; accerti se ed in che tempi e misura gli interessi di mora siano stati capitalizzati. Ridetermini il computo del dare e dell'avere tra le parti sulla base dei versamenti eseguiti dal e imputando i medesimi prima in conto di interessi moratori, poi in conto di quote interessi convenzionali scadute e quote capitale scadute dalla più antica alla più recente; il tutto previa esclusione degli interessi convenzionali e/o moratori e/o premi e/o delle spese e/o di ogni altra voce applicati/ e in misura superiore a quella prevista contrattualmente"*.

In questo stesso segno concorre la sentenza 25/2015 del Tribunale di Enna, a mezzo della quale, tale Giudicante, dopo aver chiarito che l'usurarietà di un rapporto bancario va valutata al momento della pattuizione e non a quello della dazione, ha correttamente calcolato il Teg sommando – nell'osservanza dello stesso crisma definito nel corpo del contratto – il tasso di mora con quello corrispettivi. Accertato il travalicamento del tasso soglia *pro tempore* vigente da parte di questo valore, ha proceduto a dichiarare la usurarietà del mutuo ed a derubricarlo da oneroso a titolo gratuito *ex art* 1815 c.c., con la residuale obbligazione, in capo al cliente, di restituire solamente il capitale e non già alcun tipo di interessi, nemmeno quelli legali.

Tali pronunce riattribuiscono dignità al contraente debole vessato dalle banche e contribuiscono – in maniera scientificamente corretta – a dare il giusto valore alle norme di diritto positivo, che governano la materia.

Si rimarchi che a titolo di dignità scientifica sia la pronuncia di Enna che quella di Parma sono apparse sulle prestigiose colonne de "Il Foro Italiano", segno inequivocabile del valore di cui sono pregne.

In secondo luogo lo stesso portale telematico della nota casa editrice Giuffrè, il De Iure dello ius explorer ha commentato i richiamati provvedimenti.

La mostruosità declina in considerazioni che non hanno pregio giuridico, qualora esse vadano a tutela del più forte, in dispregio del favor debitoris, posto a presidio del contraente più debole.

Avv. Prof. Serafino Di Loreto